

Sentenza n. 985/2015 pubbl. il 02/07/2015
RG n. 2805/2015
Repert. n. 2230/2015 del 13/07/2015

N. R.G. 2805/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2805/2015

AZIENDA OSPEDALIERA [REDACTED]

ATTORE

e

CONVENUTO

Oggi, 2 luglio 2015, innanzi al Giudice dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi per l'attore l'avv. [REDACTED]

L'avv. [REDACTED] dà atto di non avere rispettato il termine di 120 giorni per mero errore, ed aderisce quindi all'opposizione di controparte.

Tutte le parti chiedono allora fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'opponente precisa le conclusioni come da atto introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice
dott. Gianluigi Morlini



Sentenza n. 985/2015 pubbl. il 02/07/2015
RG n. 2805/2015
Repert. n. 2230/2015 del 13/07/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2805/2015 promossa da:

AZIENDA OSPEDALIERA [redacted] con il patrocinio dell'avv.
M. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

[redacted]

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

L'attore precisa come da atto introduttivi.

GIANLUIGI MORLINI



- rilevato che, con il precetto meglio indicato in dispositivo, [REDACTED] ha intimato ad Azienda [REDACTED], il pagamento di una somma di denaro, così come indicato in una sentenza resa dal Tribunale di Reggio Emilia.

Avverso il precetto ha proposto opposizione Azienda Ospedaliera, deducendo l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, non essendo ancora decorsi i 120 giorni previsti dall'articolo 14 D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997, modificato dall'articolo 147 L. n. 388/2000.

Il difensore di parte precettante, presente in udienza pur se non ufficialmente costituito, ha riconosciuto l'errore ed ha aderito alla richiesta di controparte;

- ritenuto che, non può esservi dubbio alcuno circa l'illegittimità del precetto, intimato prima della scadenza del termine di 120 giorni previsto dalla normativa sopra indicata e posto a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

Consegue che il precetto stesso va annullato;

- considerato che, le spese di lite devono inevitabilmente seguire la soccombenza, atteso che, alla stregua del vigente articolo 92 comma 2 c.p.c., non è configurabile nessuno dei tre casi tassativamente previsti per la compensazione, e cioè la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata od il mutamento della giurisprudenza.

Tuttavia, il più che corretto comportamento processuale di parte convenuta, che ha immediatamente riconosciuto l'errore ed ha aderito alla richiesta di controparte, giustifica la liquidazione delle spese così come da dispositivo, in misura inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenendo altresì presente che non si è svolta la fase istruttoria.

P.Q.M.



Sentenza n. 985/2015 pubbl. il 02/07/2015

RG n. 2805/2015

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
Repert. n. 2230/2015 del 13/07/2015

definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza disattesa

- annulla il precetto datato 20/3/2015 intimato da Iotti Silvia nei confronti di Azienda Ospedaliera [redacted]

[redacted]
- condanna [redacted] a rifondere a Azienda Ospedaliera [redacted]

nuova, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 237 per rimborsi, € 900 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

Reggio Emilia, 2/7/2015

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

MORLINI
GIANLUIGI

